



Istituto Comprensivo "Capaccio Paestum"
 SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 DISTRETTO N. 58 Viale Padre Pio snc - 84047 - Capaccio (Sa)
 Telefono: 0828-725044 - Fax: 0828-724771
 C.M. SAIC8AZ00C - C.F. 90021790655



M.I.U.R. - Certificazione di Qualità
 Polo Qualità di Napoli Norma Uni - En Iso 9004:2009



Pec: saic8az00c@pec.istruzione.it E-mail: saic8az00c@istruzione.it

Sito Web: www.iccapacciopaestum.gov.it

ISTITUTO COMPrensivo STATALE
 "CAPACCIO PAESTUM"-CAPACCIO"
 Prot. 0004256 del 23/05/2018
 (Uscita)

Capaccio Paestum, 23/05/2018

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
 DATI PERSONALI" (DATA PROTECTION OFFICER- DPO) PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI
 DAL REGOLAMENTO U.E 2016/679**

L'anno duemiladiciotto addì ventitrè del mese di maggio tra la **Istituto Comprensivo Capaccio Paestum** con sede in Capaccio (SA), viale Padre Pio snc, C.F. 90021790655, rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico, dott.ssa **Paolino Enrica** nata a Pomigliano D'Arco (NA) il 16/10/1963, di seguito denominato Istituto e il sig. **Falivene Sandro**, nato a Battipaglia (SA) il 16/05/1977 e residente a Montecorvino Rovella, via C. Maiorini, C.F. FLV SDR 77E16A717E, di seguito denominato Contraente

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii all'art. 7 prevede la possibilità per le pp.aa. di far ricorso ai contratti di prestazione d'opera preceduti da una procedura pubblica comparativa;
- che il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare l'art. 40 che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolare attività ed insegnamenti;
- che il Consiglio di Istituto nella seduta del 14 novembre 2017 ha approvato il Regolamento d'Istituto concernente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'Offerta Formativa;
- che con delibera del 07/05/2018 il Consiglio d'Istituto definiva i criteri per la selezione e l'individuazione dell'esperto DPO;
- che il Regolamento U.E 2016/679 prevede l'affidamento dell'incarico di Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell'art. 35 comma 1 punta a), al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 39 comma 1 del medesimo regolamento;
- che con Determina prot. n. 3796/06-02 del 08/05/2018 è stata avviata procedura di selezione interna/esterna di n.1 esperto per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679;
- che con atto prot. n. 3797/06-02 del 08/05/2018 veniva pubblicato avviso di selezione interna/esterna di n.1 esperto per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679;
- CHE LA Commissione di valutazione nominata con decreto perot. N. 4082/06-02 del 17/05/2018 esaminava le candidature prevenute ed individuava come esperto "Responsabile della protezione dei dati personali" il sig. Sandro Falivene;
- che l'Esperto, come da curriculum acquisito agli atti della scuola, dispone di un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati. Misure adeguate di sicurezza ICT , logica ed organizzativa ;
- che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente **contratto di affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679** di cui la premessa costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 1 – Oggetto

1. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Sig. Falivene nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi, oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art. 2.
2. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.
3. Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

Articolo 2 - Obblighi del Contraente

Il sig. Sandro Falivene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere i seguenti compiti e funzioni:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento generale su trattamento dei dati (GDPR UE/2016/679) nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del regolamento generale su trattamento dei dati (GDPR UE/2016/679), di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, al fine di realizzare nella forma idonea quanto stabilito dall'art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo il quale I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”;
- Dare atto di indirizzo alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati (informatiche, logiche ed organizzative) in collaborazione con il titolare del trattamento;
- Mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017;
- Garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l'applicazione costante delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici;
- Redigere il registro di trattamento dati previsto dal regolamento in base ad una attenta analisi dei trattamenti svolti dall'istituto;
- sorvegliare l'osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);

- informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento;
- supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento.

Nell'eseguire i propri compiti il sig. Falivene Sandro, in qualità di responsabile della protezione dei dati, considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Articolo 3 - Durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha validità di 1 anno dalla data di sottoscrizione e cesserà in seguito al completo assolvimento dei compiti specificati al comma 1 dell'articolo precedente.
2. L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento

1. L'Istituto corrisponderà al sig. Falivene la somma lorda di € 1.300,00 (milletrecento/00), IVA ESCLUSA.
2. La fattura dovrà essere intestata a Istituto Comprensivo Capaccio Paestum – Viale Padre Pio snc – 84047 Capaccio (SA). Il codice univoco dell'Istituto, ai fini dell'emissione della fattura elettronica, è il seguente: UFSEJV. La fattura, oltre ai necessari dati contabili, dovrà riportare il numero di protocollo e la data del presente contratto.

Articolo 5 - Adempimenti fiscali e previdenziali

1. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e il Sig. Falivene provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile;
2. Il Contraente, Sig. Falivene, sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.

Articolo 6 - Responsabilità verso terzi

1. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per impegni assunti dal Contraente nei confronti di terzi, anche se relativi allo svolgimento del presente incarico.

Articolo 7 - Recesso

1. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, l'Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.
2. L'Istituto dovrà comunicare al Contraente, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la propria volontà di recedere dal contratto. In tal caso il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
2. In caso di risoluzione del presente contratto il Contraente dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Articolo 9 - Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto ed eventualmente sulle fatture nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico del fornitore.

Articolo 10 – Obbligo di riservatezza

1. Tutti i dati ed informazioni di cui il Contraente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di quella in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte dell'Istituto.

Articolo 11 - Trattamento dati

1. Ai sensi della Legge 675/1996 nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e D. Lgs. 196/2003, il Contraente dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
2. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Contraente è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.

Articolo 12 – Tracciabilità flussi finanziari

1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 13 - Controversie

1. Foro competente in caso di controversie sarà quello di Salerno, rinunciando espressamente fino da ora, le parti, alla competenza di qualsiasi altra sede.

Articolo 14 - Accettazione

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda ai relativi articoli del C.C. 2. Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma:

IL CONTRAENTE
Sig. Sandro FALIVENE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Enrica PAOLINO

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa